

Codice DB1506

D.D. 19 novembre 2010, n. 681

CIG in deroga - Gestione 2009-2010 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale - Tranche di spedizione n. A-04-2010.

Visti

- l'art. 2 comma 521 della Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008), e l'art. 2, comma 36 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), modificato dall'art. 7-ter, comma 4 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33;
- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- il Decreto Interministeriale n. 46449, emanato il 7 luglio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1° agosto 2009, di assegnazione alle Regioni di 674 milioni di Euro per la gestione 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga, fra cui i 50 milioni di Euro per la Regione Piemonte previsti dall'Accordo ministeriale del 22 aprile 2009 più avanti citato;
- l'Accordo fra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;
- il Comunicato congiunto Regione Piemonte-INPS del 30 marzo 2009 con cui si forniscono le istruzioni sulle modalità operative da seguire da parte delle imprese richiedenti la CIG in deroga nel primo bimestre 2009;
- l'Accordo fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 22 aprile 2009, con cui il Ministero rende disponibile uno stanziamento di 50 milioni di Euro a valere per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nella misura dell'intera contribuzione figurativa e del 70% del sostegno al reddito, da integrare per il restante 30% quale incentivo alla partecipazione agli interventi di politica attiva con fondi FSE o con risorse proprie regionali;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 27 maggio 2009, che prevede che alla CIG in deroga venga riservato il 90% delle risorse disponibili, e agli interventi di disoccupazione speciale e mobilità in deroga il restante 10%, e che delinea nell'Allegato A le modalità generali di gestione degli interventi, e stabilisce nell'Allegato B le norme transitorie di gestione delle pratiche di CIG in deroga, prevedendo che le norme di dettaglio vengano specificate in una Circolare congiunta Regione-INPS;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009;
- Il Comunicato congiunto Regione-INPS del 15 luglio 2009, che definisce le modalità di gestione delle domande di CIG in deroga con inizio nelle mensilità di marzo ed aprile 2009;
- la Circolare congiunta Regione-INPS emessa in data 29 luglio 2009 e rivista e aggiornata in data 7 ottobre 2010, con cui si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2009-2010;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 62-11819 del 20 luglio 2009, con cui viene assegnata alla Direzione, Istruzione Formazione Professionale e Lavoro l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti di CIG in deroga riferiti a domande

relative alla gestione 2009-2010 non ancora autorizzate o autorizzate solo parzialmente trasmesse entro le scadenze previste e complete della documentazione richiesta, dando atto che l'INPS stesso provvederà alle verifiche richieste sui consuntivi pervenuti, segnalerà tempestivamente eventuali problematiche derivanti dagli accertamenti effettuati e comunicherà i dati di monitoraggio finanziario utili ad un'efficiente gestione delle risorse disponibili;

– la Delibera di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009, con cui si approva la Direttiva pluriennale 2009-2010 per la programmazione degli interventi di politica attiva previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 e si assegnano all'INPS 10 milioni di Euro a titolo di compartecipazione regionale al sostegno al reddito, ad integrazione dei 50 milioni di Euro di cui al Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, e i successivi provvedimenti di attuazione.

– L'Accordo sottoscritto in data 11 novembre 2009 fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con cui il Ministero si impegna a rendere disponibili alla Regione Piemonte 100 milioni di Euro per gli ammortizzatori sociali in deroga ad integrazione delle risorse di cui all'Accordo del 22 aprile 2009 prima citato;

– La Determinazione del Direttore dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 638 del 13 novembre 2009, con cui si trasferiscono all'INPS 5 milioni di Euro quale provvista fondi anticipata della quota parte regionale sulle risorse destinate al sostegno al reddito dei soggetti coinvolti negli ammortizzatori sociali in deroga;

– il Decreto Interministeriale n. 49959 del 9 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, con cui si assegnano a varie amministrazioni regionali 260 milioni di Euro, fra cui i 100 milioni di Euro per la Regione Piemonte previsti dall'Accordo Ministeriale dell'11 novembre 2009 prima citato, soggetti all'integrazione del 30% del sostegno al reddito a carico della Regione;

– La Determinazione del Direttore dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 215 del 19.4.2010, con cui si dispone il trasferimento all'INPS di 13.407.178.Euro a saldo della quota di spettanza regionale riferita alle assegnazioni di cui ai Decreti Interministeriali n. 46449 e 49959 prima citati;

– il nuovo applicativo per la gestione *on-line* delle procedure di CIG in deroga predisposto dal CSI Piemonte su commessa regionale e denominato "Aminder", che è stato messo in esercizio dal 1° aprile 2010, consentendo l'attivazione del flusso telematico di autorizzazioni verso l'INPS previsto dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 in modo da accelerare le procedure di autorizzazione e liquidazione delle richieste e da garantire un raccordo organico con le attività di politica attiva connesse al sostegno al reddito organizzate dai Centri per l'Impiego in base agli indirizzi generali contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009 e nei successivi provvedimenti attuativi;

– la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;

– il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";

– la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

– il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Considerato

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che il comma 3 dell'art. 7-ter della L. 33/2009 prevede che l'INPS, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti regionali di autorizzazione dell'integrazione salariale in deroga, possa anticipare i relativi trattamenti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate, sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, che va presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, contestualmente alla presentazione alla Regione, e che la Circolare congiunta Regione-INPS del 27 luglio 2009 stabilisce al proposito che l'anticipo può coprire un periodo massimo di quattro mesi.
- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che procede alla sospensione/riduzione;
- che si è convenuto con l'INPS, considerato l'elevato numero di istanze da gestire, di procedere con autorizzazioni a preventivo delle domande pervenute, da liquidare entro il limite massimo di ore richieste nella domanda, organizzate in *tranches* omogenee, secondo le modalità previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009;
- che per esigenze gestionali le domande soggette a richiesta di anticipo, rilevabili dalle dichiarazioni rese nell'istanza presentata alla Regione tramite l'applicativo “Aminder” prima citato e da successivi accertamenti da parte degli uffici regionali competenti, vanno raggruppate in una specifica Tranche di autorizzazione, oggetto della presente Determinazione;
- che la Regione verifica per conto suo il rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito individuale dei 90 giorni di anzianità aziendale sopra citato,
- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/15340 del 14 giugno 2010, in caso di invio tardivo vanno trasmessi all'INPS entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla data di fine del periodo di sospensione autorizzato, e il controllo che i dati presenti nella domanda di anticipo pervenuta a suo tempo e su cui le sedi INPS hanno già operato le verifiche previste, coincidano con quelli relativi all'autorizzazione regionale;
- che nel caso emergessero discordanze o anomalie, ciascuno dei due Enti, previa verifica congiunta, adotterà gli eventuali provvedimenti di propria competenza che si rendessero necessari;
- che la Circolare congiunta Regione - INPS del 29 luglio 2009, rivista ed aggiornata in data 7 ottobre 2010, stabilisce che la durata massima della domanda di integrazione salariale è di otto mesi per le imprese cassa integrabili e di quattro mesi per quelle non cassa integrabili;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse stanziare con il Decreto Interministeriale n. 49959 del 9 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 di attuazione dell'accordo fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dell'11 novembre 2009, che si aggiungono a quelle messe a disposizione con il Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, integrate dalla quota del 30% del sostegno al reddito di spettanza regionale;
- che i dipendenti effettivamente sospesi dal lavoro sono tenuti a presentarsi ai Centri per l'Impiego territorialmente competenti entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del loro periodo di sospensione, secondo gli impegni da loro assunti all'atto della sottoscrizione della Dichiarazione di

Immediata Disponibilità (DID), e a partecipare agli interventi di politica attiva organizzati dai Centri per l'Impiego;

– che la trasmissione delle domande oggetto della presente Tranche di autorizzazione avverrà esclusivamente per via telematica verso il sistema informativo INPS, sulla base dei tracciati informatici concordati, e che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti ed organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte;

– che la non sottoscrizione della DID o il rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la perdita del diritto al pagamento dell'integrazione salariale, come previsto dall'articolo 19, comma 10 della L. 2/2009 sopra citata, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti alla Regione e all'INPS per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti

Verificato

– che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;

– che la versione cartacea della domanda è pervenuta regolarmente ed è corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;

– che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

– di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'art. 2, comma 521 della Legge 244/08, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore richiesto, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. A-04-2010, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga per le quali è stata presentata richiesta di anticipo all'INPS, secondo quanto previsto dal comma 3, art. 7-ter della L. 33/2009, con inizio nei mesi tra marzo e ottobre 2010 e dalla durata massima rientrante nei limiti sopra richiamati;

– di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS operando l'opportuno conguaglio con le somme già corrisposte a titolo di anticipo, utilizzando le risorse stanziare dal Decreto Interministeriale n. 49959 del 9 febbraio 2010, che si aggiungono a quelle messe a disposizione con il Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, integrate dalla quota del 30% del sostegno al reddito di spettanza regionale;

– di dare atto che verranno adottati gli opportuni provvedimenti al verificarsi di eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro segnalate dall'INPS, o in caso di non sottoscrizione della DID o di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo da parte delle persone sospese dal lavoro su segnalazione delle Amministrazioni Provinciali;

– di rinviare all'INPS, che gestisce in una logica unitaria le risorse relative al sostegno al reddito

messe a disposizione congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dalla Regione, il monitoraggio della spesa, la verifica della sussistenza in cassa di una disponibilità residua a copertura delle ore di integrazione salariale effettivamente fruite dai dipendenti coinvolti nelle domande di CIG in deroga elencate nell'Allegato A, e l'accertamento dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di demandare al Settore Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali la gestione dei flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite dal tavolo tecnico nazionale, e gli eventuali interventi correttivi di natura tecnica derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

Il Direttore
Paola Casagrande